

CITTA' DI PENNE

Prov. di Pescara

STATUTO

Il presente statuto:

- E' entrato in vigore il 24/07/1993;
- Con deliberazione del Consiglio comunale n.3 del 27/01/95 è stato adeguato alla Legge n.81/93;
- Con deliberazione del Consiglio comunale n.3 del 13/03/2000 è stato adeguato alla Legge n.265/99;
- Il testo adeguato è in vigore dal 30 aprile 2000-.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art.1

Il Comune di Penne

1. Il Comune di Penne è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.
2. Il Comune di Penne rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
3. Il Comune di Penne svolge tutte le funzioni amministrative che riguardano la propria popolazione ed il proprio territorio in modo particolare nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze, o da norme comunitarie.
4. Il Comune di Penne esercita le altre funzioni ad esso espressamente attribuite dalle leggi secondo i principi di sussidiarietà.
5. Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione dei suoi atti ed esso è collocato nella sede comunale ed in altre sedi decentrate.
6. Lo stemma della Città di Penne è quello storico, rappresentato da un castello con quattro torri alate, in campo rosso.

Il Gonfalone ha la stessa effigie dello stemma. Il regolamento disciplina l'uso dello stemma e del Gonfalone, anche da parte di Enti o Associazioni operanti nel territorio comunale.

Art.2

Lo Statuto

1. Lo Statuto costituisce atto generale obbligatorio per legge, del quale il Comune deve essere permanentemen-

te dotato.

2. Lo Statuto non può essere revocato senza l'approvazione di un nuovo Statuto. L'atto di revoca, totale o parziale, diviene operante solo con l'entrata in vigore delle norme sostitutive.

3. Le modifiche statutarie sono attuate con le stesse modalità e procedure stabilite per lo Statuto.

Art.3

Criteri direttivi

1. Il Comune ispira la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra i compiti di indirizzo e controllo, riservati agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile riservati ai dirigenti.

2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo i principi di professionalità e responsabilità.

Art.4

Sviluppo economico e sociale

1. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, promuove la cultura della pace e dei diritti umani. A tal fine assumerà iniziative di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione.

2. Il Comune tutela e promuove lo sviluppo delle attività agricole, zootecniche, artigianali, artistiche e turistiche. Assume e stimola iniziative che ne consentono l'espansione, favorendo le forme di associazionismo.

3. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo al fine di garantire la funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

4. Il Comune promuove e sostiene le forme associative e di autogestione fra i lavoratori dipendenti ed autonomi.

5. Opera per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e culturale esistente nel proprio territorio. Promuove e sostiene iniziative volte alla crescita culturale della popolazione, favorisce la creazione di strutture atte al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

6. Il Comune tutela e valorizza l'ambiente, considerato nella sua accezione più ampia, cioè come valore naturalistico paesaggistico, fisico e sociale e persegue lo sviluppo economico compatibile con la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali e paesaggistiche.

7. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute, attua idonei strumenti per renderlo effettivo. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico di base ed il turismo sociale.

8. Il Comune favorisce, d'intesa con le altre Istituzioni pubbliche e private, il miglioramento delle condizioni di vita degli anziani con interventi per il potenziamento delle strutture di assistenza ed integrazione sociale.

9. Il Comune riconosce le specificità della condizione giovanile e concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, l'integrazione sociale dei giovani attuando idonei strumenti per l'effettiva realizzazione. Incoraggia e favorisce la partecipazione dei giovani alla vita sociale del territorio.

10. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, attua idonei interventi per combattere ogni forma di emarginazione sociale con particolare attenzione ai cittadini che versano in condizioni economiche svantaggiate o in condizioni psicofisiche che ne limitano l'integrazione sociale e concorre a determinare i presupposti volti a ridurre i condizionamenti propri dei portatori di handicaps e a favorire l'avvicinamento dei cittadini attraverso la rimozione delle condizioni di svantaggio.

11. Il Comune promuove e sostiene tutte quelle iniziative che mirano a formare, difendere e rinsaldare la famiglia.

Art. 4 bis

pari opportunità

1. Il Comune garantisce condizioni di pari opportunità tra uomini e donne, in particolare assicura la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali, negli Enti ed Istituzioni da esso dipendenti.

Art.5

programmazione economica, sociale e territoriale

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodi e gli strumenti della programmazione.

2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche, culturali e delle organizzazioni di volontariato operanti nel suo territorio.

Art.6

partecipazione, decentramento, cooperazione

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art.3 della Costituzione, dall'art.6 della legge 8 giugno 1990, n.142 e dalla legge 7 agosto 1990, n.241.

2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, al tal fine, l'istituzione dei mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa.

3. Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, attua idonee forme di cooperazione con gli altri Comuni, con la Comunità Montana e con la Provincia.

Art.7

servizi pubblici

1. Il Comune, per la gestione dei servizi che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre:

a) la costituzione di aziende municipalizzate;

b) la partecipazione a consorzi o a società per azioni a prevalente capitale pubblico.

c) la stipulazione di apposita convenzione con gli altri Comuni, con la Comunità Montana e con la Provincia interessati alla gestione del servizio;

d) la concessione a terzi;

e) apposita istituzione per l'esercizio dei servizi sociali e culturali, non aventi rilevanza imprenditoriale.

2. Il Comune promuove, d'intesa con gli altri Enti e richiedendo la specifica collaborazione di istituti specializzati, una indagine socio-economica ed amministrativa volta a mettere in luce la convenienza e la preferenza da accordare per i tipi di forma gestionali dei servizi in relazione alle effettive condizioni degli Enti.

Art.8

cooperazione con gli altri Enti

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi che richiedono l'azione integrata e coordinata di Comuni, Province, della Regione e di altre Pubbliche Amministrazioni, il Comune opera in favore della conclusione di accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i necessari adempimenti.

Art.8 bis

partecipazione ai compiti di protezione civile

1. Per lo svolgimento dei compiti attinenti alla Protezione Civile del territorio il Comune, nell'ambito della disciplina dettata dal <piano comunale di protezione Civile>, si avvale di gruppi di associazioni operanti nel settore ed istituisce «il gruppo volontario di Protezione Civile Comunale» a cui possono aderire tutti quei cittadini che intendono prestare la propria opera in attività di prevenzione e soccorso.

TITOLO II ATTIVITA' NORMATIVA

Art.9

I Regolamenti attuativi

1. Nel rispetto della legge e del presente Statuto il Comune adotta regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi, degli uffici e dei servizi e per l'esercizio delle funzioni, nonché il regolamento di contabilità ed il regolamento per la disciplina dei contratti.

2. Sino all'approvazione dei regolamenti di cui al comma precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia in quanto compatibili con il presente Statuto.

Art.10

Efficacia dei regolamenti

1. I regolamenti di cui al precedente articolo ed ogni altro regolamento del Comune:

- a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;
- b) la loro efficacia è limitata nell'ambito comunale;
- c) non possono contenere norme a carattere particolare;
- d) non possono avere efficacia retroattiva, salvo i casi di espressa deroga, previsti dalla legge;
- e) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del Consiglio comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perchè il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal Regolamento anteriore.

Art.11

Procedimento di formazione dei regolamenti

1. I regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale, ai sensi dell'art.32, comma 2°, lettera A), della legge 8 giugno 1990, n.142, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita alla Giunta municipale dalla legge.
2. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: una prima, dopo l'adozione della deliberazione approvata, in conformità all'art.47, comma 1°, della legge 8 giugno 1990, n.142; una seconda, da effettuarsi, per la durata di quindici giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni od omologazioni.
3. Essi diventano esecutivi dal primo giorno del mese successivo a quello della scadenza della seconda pubblicazione.

Art.12

Principi fondamentali dei regolamenti

1. Il regolamento del Consiglio e della Giunta è fondato sui principi indicati nel presente Statuto e altresì alle finalità che seguono:
 - a) garanzia per ciascun Consigliere e Assessore per la migliore conoscenza dei dati occorrenti per lo svolgimento della sua attività;
 - b) diritti di ciascun Consigliere e Assessore di esprimere compiutamente il proprio pensiero;
 - c) democraticità delle decisioni attraverso la libera espressione del voto;
 - d) diritto di ciascun Consigliere e Assessore e di ciascun Gruppo di far conoscere i fatti che egli riterrà rilevanti alla pubblica opinione attraverso il servizio stampa interno;
 - e) rimedi contro ogni forma di elusione di tali principi che si traduca nell'impedimento al libero svolgimento delle attività e al conseguimento delle decisioni in tempi reali
2. Il Regolamento per la partecipazione:
 - a) è diretto ad impegnare il maggior numero di cittadini, le categorie sociali e le espressioni degli interessi diffusi in modo reale ed efficace, nelle decisioni comunali ed a consentire agli Organi e Uffici comunali di cono-

scere con immediatezza e in modo costante gli orientamenti effettivi della cittadinanza;

b) disciplina il referendum consultivo, le petizioni popolari, le consultazioni ed ogni altra forma partecipativa;

c) disciplina i modi di intervento in favore dei diritti dei consumatori e per assecondare la tutela degli interessi diffusi.

3. Il Regolamento di contabilità per la disciplina dei contratti:

a) disciplina il sistema contabile, i controlli, la gestione del patrimonio;

b) è fondato sui principi della chiarezza degli atti contabili e del loro inscindibile collegamento con una reale attività programmatica;

c) disciplina i contratti in vista della scelta più opportuna e trasparente dei contraenti e detta i criteri attuativi per la migliore esecuzione in termini di costi, tempi, qualità dell'opera e sicurezza.

4. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi:

a) disciplina la materia del personale e dell'esercizio delle funzioni;

b) tende alla valorizzazione del lavoro, al riconoscimento dei meriti, all'accertamento delle responsabilità;

c) disciplina il procedimento amministrativo e assicura l'accesso dei cittadini alle informazioni e ai documenti anche in attuazione dei principi stabiliti nella legge 7 agosto 1990, n.241;

d) Disciplina l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

5. Esso disciplina altresì:

a) la dotazione organica del personale;

b) le procedure per il reclutamento del personale;

c) l'organizzazione degli Uffici e dei servizi;

d) le attribuzioni al Segretario Comunale, al Direttore generale ed ai Dirigenti delle responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi di governo comunali;

e) le modalità di funzionamento della Commissione di disciplina;

f) le modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali e delle collaborazioni esterne.

Art.13

Il Consigliere comunale

1. Ciascun Consigliere comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni, salvo che nei confronti della legge.

2. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun Consigliere sono stabiliti dalla legge.

Art.14

Doveri del Consigliere

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari delle quali fanno parte.
2. Il Consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.
3. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno senza giusto motivo, dà luogo, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, all'inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.
3. bis Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.
4. comma soppresso

Art.15

Poteri del Consigliere

1. Il Consigliere esercita il diritto d'iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
2. Egli ha diritto di ottenere tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato. E' tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge,
3. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal Regolamento.

comma 4, soppresso

Art.16

Dimissioni del Consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono indirizzate al Consiglio comunale, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili. non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

Art.17

Il Consigliere anziano

1. E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale data dalla somma dei voti di prefe-

renza e dai voti di lista, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi del settimo comma dell'art.7 della legge 25 marzo 1993,n.81; in caso di parità è quello più anziano di età.

Art.18

I Gruppi consiliari

- 1.I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti di uno o più componenti.
2. Ciascun gruppo designa un capogruppo.
3. La conferenza dei Capi-gruppo è presieduta dal Sindaco o Assessore delegato.
4. Alla riunione della Conferenza del Capi-gruppo possono essere chiamati o delegati a partecipare, da ciascun capo-gruppo o dal Sindaco, altri Consiglieri in numero non superiore ad uno per ciascun gruppo.
5. La conferenza esamina l'ordine del giorno del Consiglio e gli altri argomenti che il Sindaco le propone.
6. Nelle riunioni ciascun capo-gruppo espone le indicazioni del proprio gruppo.
7. La conferenza non costituisce organo collegiale, non assume decisioni, non adotta provvedimenti.
8. La conferenza può adottare ordini del giorno se concordano tutti gli intervenuti, sottoponendoli all'esame del Consiglio nella prima seduta.

CAPO II

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art.19

Poteri del Consiglio

1. Il Consiglio comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico-amministrativo, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.
- .2. Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e particolarmente dall'art.32 della legge n.142 dell'8 giugno 1990.

commi 3 e 4 soppressi

Art.19 bis

Presidenza del Consiglio

1. E' istituita la presidenza elettiva del Consiglio composto dal Presidente e dal Vice Presidente designati nel suo seno dal Consiglio, subito dopo la convalida degli eletti, con votazione segreta e a maggioranza assoluta dei componenti.
2. In sede di prima applicazione, l'elezione del Presidente e del Vice Presidente avvengono nella prima seduta

del Consiglio, convocata dopo l'entrata in vigore della presente norma.

Art.20

Prima adunanza

1. La prima adunanza del nuovo Consiglio deve essere convocata dal Sindaco neoeletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza provvede in via sostitutiva il Prefetto.

2. Nella prima adunanza presieduta dal Sindaco, il Consiglio deve assolvere ai seguenti compiti:

a) effettuare la convalida degli eletti;

a/1) nominare il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Comunale

b) eliminato

c) ricevere le comunicazioni del Sindaco circa la nomina della Giunta e del Vice Sindaco.

3. La seduta è pubblica e la votazione, per la convalida degli eletti, è palese e ad essa possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si discute.

Art.20 bis

Discussione del programma di governo

1. Entro due mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, consegna al Presidente del Consiglio il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. Entro il mese successivo il Consiglio esamina il programma di governo che viene sottoposto a votazione finale.

Art.20 ter

Partecipazione del Consiglio alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica dell'attuazione del programma di governo

1. Il Consiglio definisce annualmente l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.

2. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art.36, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995 n. 77.

3. Il Consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto o in parte non più adeguato, può con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, invitare il Sindaco a modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire.

Art.21

Convocazione del Consiglio comunale

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal suo Presidente, sentito il Sindaco. Il Presidente ha, altresì, il potere di direzione dei lavori a garanzia delle regole democratiche del dibattito per il fine di conseguire decisioni rapide ed efficienti; ogni rinvio è motivato. Al medesimo compete la fissazione del giorno dell'adunanza salvo il caso di cui al successivo comma 2) del presente articolo.

2. Il Consiglio comunale può essere convocato:

a) per deliberazione della Giunta Municipale, che fissa, altresì, il giorno della seduta;

b) su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica senza computare, al tal fine, il Sindaco;

3. Nei casi in cui alle precedenti lettere a) e b) l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è stata adottata la deliberazione o è pervenuta la richiesta.

4. In caso di urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti.

5. Il Consiglio si riunisce altresì, ad iniziativa del Comitato regionale di controllo e del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

Art.22

Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale è stabilito dal Sindaco sentita la conferenza dei capigruppo, salvo quanto previsto dal precedente art.21, comma secondo e quinto.

1.bis L'Ordine del giorno e gli atti relativi, conseguenti alle risultanze della Conferenza dei capigruppo, vengono trasmessi immediatamente al Presidente del Consiglio per i provvedimenti di competenza.

2. Gli atti dell'ordine del giorno dal sottoporre al Consiglio comunale devono essere depositati, per la presa visione dei Consiglieri, almeno 48 ore prima della seduta in sessione ordinaria e straordinaria e 24 ore prima in caso d'urgenza.

Art.23

Avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'Albo pretorio e notificato dal messo comunale al domicilio dichiarato dai Consiglieri, nei seguenti termini:

a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza delle sedute ordinarie;

b) almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratta di sessioni straordinarie;

c) almeno 24 ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già

iscritti all'ordine del giorno;

2. Si osservano le disposizioni dell'art.155 del Codice di procedura civile per il computo dei termini.

Art.24

Numero legale per la validità delle sedute

1. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati senza computare, al tal fine, il Sindaco, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.
2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di un terzo dei Consiglieri assegnati, arrotondato all'unità superiore, escluso il Sindaco.
3. E' seduta di seconda convocazione soltanto quella che succede alla seduta deserta o a quella disciolta per mancanza del numero legale dei presenti.

Art.25

Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una diversa maggioranza.
2. Non si computano, per determinare la maggioranza dei votanti, coloro che si astengono.
3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

Art.26

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.
2. Si procede in seduta segreta:
 - a) quando ciò sia stabilito con decisione della maggioranza assoluta dei componenti assegnati;
 - b) quando si tratta di questioni concernenti persone e cioè comportino apprezzamenti o giudizi sulle qualità morali, sulle condizioni economiche, sulla condotta pubblica e privata e sulla capacità personale di chiunque.

Art.27

Delle votazioni

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.
2. Sono adottate a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone come specificato alla lettera b) del precedente articolo, nonché le deliberazioni relative a nomine o incarichi professionali.

3. Il Consigliere comunale ha l'obbligo di astenersi dal voto e dalla discussione e di allontanarsi dall'aula ove si tratti di deliberazioni o comunque di atti che riguardano, in modo diretto e specifico, interessi propri, del coniuge, di altri loro ascendenti e di loro parenti entro il quarto grado.

4. I principi di cui ai commi precedenti si applicano anche alle sedute di Giunta.

CAPO III

COMMISSIONI, CONSULTE, GRUPPI DI LAVORO

Art.28

Commissioni consiliari

1. Il regolamento prevede la possibilità di costituire Commissioni Consiliari permanenti e speciali, a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi, realizzata mediante voto plurimo e ne disciplina il funzionamento.

Art.29

Commissioni d'indagine, di controllo e di garanzia

1. Il Consiglio costituisce Commissioni per svolgere indagini sull'attività amministrativa del Comune stabilendone l'oggetto, le modalità e i tempi. Può istituire altre Commissioni con funzioni di controllo e di garanzia.

2. La richiesta deve essere formulata almeno da un quinto dei Consiglieri in carica e si intende approvata se consegue il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La presidenza di tutte le Commissioni è attribuita alle opposizioni.

4. Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio determina la procedura di nomina del Presidente, alla quale partecipano soltanto i consiglieri della minoranza.

5. Il Presidente eletto deve appartenere ad uno dei gruppi di minoranza formalmente costituiti ed entra nel computo della rappresentanza proporzionale del suo gruppo in commissione.

Art.30

Consulte e gruppi di lavoro

1. Per i singoli oggetti o singole materie, il Consiglio può nominare Consulte o gruppi di lavoro composta da Consiglieri, funzionari comunali e cittadini, espressioni di categorie, di associazioni,

di zone e di settori in grado di dare un contributo all'approfondimento di questioni di interesse comunale.

2. Il regolamento disciplina il funzionamento di tali organismi.

3. Prima dell'entrata in vigore del Regolamento, il Consiglio può ugualmente provvedere alla costituzione disciplinando provvisoriamente il funzionamento con la relativa delibera.

Art.31

Composizione della Giunta Municipale

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un massimo di sette Assessori. Possono essere nominati Assessori anche i cittadini non facenti parte del Consiglio, in numero non superiore a due, che abbiano specifica competenza nelle materie oggetto della delega e in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere.
2. L'Assessore extra consiliare gode di tutti i diritti e prerogative degli altri membri per quanto concerne le attività attribuite alla Giunta, mentre per quelle di competenza del Consiglio comunale la sua partecipazione dovrà limitarsi alla illustrazione delle proposte, in qualità di relatore, ed alla presentazione di emendamenti nelle materie di sua competenza, senza esprimere il voto sulle deliberazioni consiliari.
3. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

Art.32

Elezione del Sindaco e degli Assessori

1. Il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge, ed è componente del Consiglio.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
3. "comma eliminato"

Art.33

Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.

Art.34

Durata in carica del Sindaco e della Giunta

1. Il Sindaco e la rispettiva Giunta rimangono in carica per un periodo di cinque anni, fatte salve le diverse contrarie disposizioni di legge.

Art.35

Mozione di sfiducia

1. Il voto contrario del Consiglio comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per

appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art.36

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

2. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo nonchè nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art.15, comma 4° bis, della legge 19 marzo 1990, n.55, come modificato dall'art.1 della legge 18 gennaio 1992, n.16.

3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

4. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonchè della Giunta.

Art.37

Decadenza e dimissioni degli Assessori

1. La decadenza dalla carica di Assessore avviene per le seguenti cause:

- a) sopravvenienza di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere;
- b) sopravvenienza di una causa ostativa all'assunzione della carica di Assessore;
- c) istanza nei confronti dell'Assessore che non interviene a cinque sedute consecutive della Giunta senza giustificato motivo;

In questo caso il Sindaco provvede obbligatoriamente entro dieci giorni dall'accertamento delle condizioni di decadenza.

2. Le dimissioni dalla carica di Assessore sono rassegnate per iscritto al Sindaco, il quale provvede alla sostituzione dandone comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva.

Art.38

Revoca degli Assessori

1. L'Assessore può essere revocato dal Sindaco che provvede contemporaneamente alla nomina del sostituto dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta immediatamente successiva.

SEZIONE II

ATTRIBUZIONI, FUNZIONAMENTO

Art.39

Organizzazione della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco ed opera attraverso atti collegiali nell'amministrazione del Comune.

Art.40

Attribuzione della Giunta

1. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario o dei dirigenti.

2. La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. In caso di assenza del Sindaco e del Vice Sindaco le funzioni vengono assunte dall'Assessore Anziano.

Art.41

Adunanze e deliberazioni

1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco o da chi ne fa legalmente le veci.

2. La Giunta delibera con l'intervento della metà dei membri che la compongono e a maggioranza assoluta dei voti.

3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

4. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza degli Assessori assegnati.

Art.42

Funzioni del Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune e rappresenta l'Ente.

2. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale di Governo, nei casi previsti dalla legge.

3. Egli esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

4. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 il Sindaco si avvale degli Uffici comunali. .

Art.43

Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco, in qualità di Capo dell'amministrazione comunale:

- a) Fissa l'ordine del giorno del Consiglio Comunale. Convoca e presiede la Giunta Comunale, ne fissa l'ordine del giorno e determina la data dell'adunanza;
- b) assicura l'unità di indirizzo della Giunta comunale promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori;
- c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;
- d) indice i referendum comunali;
- e) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;
- f) ha la rappresentanza in giudizio del Comune, promuove le azioni davanti all'autorità giudiziaria;
- g) provvede all'osservanza dei regolamenti;
- h) può sospendere i dipendenti del Comune, riferendone alla Giunta, nella sua prima adunanza, nel rispetto del disposto di cui all'art.58, primo comma, della legge n.142/1990;
- i) promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art.27 della legge 8 giugno 1990, n.142; l) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dalle leggi;
- m) comma soppresso;
- n) può delegare, quando particolari motivi lo esigono ed in via temporanea, ad uno o più Consiglieri l'esercizio di funzioni amministrative di sua competenza inerenti a specifiche attività o servizio;
- o) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni;
- p) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art.51 della legge n.142/90 nonché dal presente Statuto e dai regolamenti. (comma riformulato)

Art.44

Deleghe del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di delegare l'esercizio delle sue funzioni, in tutto o in parte, a singoli Assessori con riferimento a gruppi di materie conferendo agli stessi poteri di indirizzo e controllo e con delega a firmare, altresì, gli atti discrezionali esterni che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario o dei dirigenti.

2. Le materie oggetto della delegazione sindacale sono individuate per settori ed aree omogenei.

3. I seguenti settori e aree sono delegabili e non cumulabili tra loro esclusivamente agli Assessori:

- a) Finanze;

b) Lavori pubblici;

c) Urbanistica;

d) Personale.

4. Le deleghe, le loro revoche e modificazioni, sono fatte per iscritto e comunicate al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva all'oro conferimento, nonché al Prefetto.

TITOLO IV

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I

PARTECIPAZIONE POPOLARE E DIRITTI CIVICI

Art.45

Libere forme associative

1. Il Comune favorisce con appositi interventi le forme associative e di cooperazione, le organizzazioni di volontariato, gli enti, i gruppi informali senza scopo di lucro aventi sede nel territorio comunale o ivi operanti nei settori di rilevanza sociale, culturale, educativa, sportiva, di tutela ambientale, di promozione dell'occupazione locale e nelle politiche giovanili nei limiti e con le modalità stabilite dal provvedimento di cui all'art.12 della legge 7 agosto 1990, n.241 e dai regolamenti, senza distinzione di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

2. Gli interventi di cui al comma 1° possono consistere nell'erogazione di contributi in denaro, nell'attribuzione di vantaggi economici, nell'erogazione di sovvenzioni, nonché in apporti tecnico-professionali ed organizzativi.

3. Il Comune può stipulare con enti, associazioni, società cooperative e organizzazioni di volontariato operanti nei settori indicati al comma 1°, convenzioni per una migliore e coordinata gestione di specifiche attività integrative e di supporto ai servizi comunali.

4. Le scelte amministrative del Comune di carattere generale, che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni, devono essere precedute dall'acquisizione di pareri degli organi collegiali delle stesse che devono essere espresse in un termine massimo di trenta giorni dalla richiesta ai soggetti interessati.

5. E' istituito un Albo, articolato per settori, ove vengono iscritti, a domanda gli organismi associativi di cui al comma 1° che operano nel Comune. Nella domanda di iscrizione devono essere indicati: le finalità perseguite e la relativa attività, la consistenza associativa, gli organi, i soggetti dotati di rappresentanza ed ogni altro elemento idoneo ad identificare l'organismo associativo, ivi compresi gli estremi di approvazione del proprio Statuto.

6. E' garantita l'autonomia e la libertà dei soggetti anzidetti rispetto al Comune.

Art.46

Consultazioni popolari

1. Il Comune propone l'acquisizione di pareri delle organizzazioni di categoria, dei sindacati e dei lavoratori,

delle associazioni della cooperazione e di qualsiasi altra formazione economica, sociale o di volontariato anche su specifica loro richiesta in materia di esclusiva competenza locale.

2. Il regolamento disciplina l'indizione e l'esecuzione della consultazione, che non possono aver luogo in coincidenza con consultazioni elettorali e dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo dell'Amministrazione Comunale.

Art.47

Referendum abrogativo

1. Su richiesta di n.700 elettori residenti, il Sindaco indice referendum per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di norme regolamentari emanate da questo Comune o per revocare atti amministrativi a contenuto generale.

2. Non è ammesso il referendum abrogativo per le norme regolamentari tributarie e tariffarie.

3. Hanno diritto a partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data di indizione.

4. La proposta di abrogazione o di revoca si intende approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e si è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

5. Le modalità di attuazione sono determinate con apposito regolamento adottato dal Consiglio a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, computando il Sindaco.

Art.48

Referendum propositivo e abrogativo/propositivo

1. Su richiesta di n.700 elettori il Sindaco, sentita la Commissione di cui al 5° comma, indice referendum per deliberare l'inserimento nell'ordinamento comunale di nuove norme statutarie e regolamentari ovvero l'adozione di atti amministrativi generali, non comportanti spese.

2. Quando la proposta comporti l'abrogazione di norme comunali o atti generali esistenti, esse devono essere puntualmente indicate.

3. Una Commissione consiliare istituita all'inizio della legislatura, e composta in modo proporzionale alla consistenza dei gruppi consiliari, esamina l'istanza entro 15 giorni dalla presentazione, al solo fine di accertare che quanto proposto non confligga con il residuale ordinamento locale o con gli altri atti generali del Comune, non sia contraria a norme di legge ed ai principi contenuti nella L. 8 giugno 1990, n.142 e non comporti spese. In caso di esito negativo dell'esame, congruamente motivato, il Presidente del Consiglio lo comunica al Sindaco che respinge la richiesta.

4. I promotori del referendum, prima di iniziare la raccolta delle firme, possono sottoporre il quesito referendario al parere della Commissione consiliare tramite il Presidente del Consiglio.

5. Non è ammesso referendum propositivo in materia tributaria e tariffaria nonchè in ordine a spese.

6. Hanno diritto a partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune alla data di indizione.

7. La proposta sottoposta al referendum si intende approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e si sia raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. Nel caso che la proposta riguardi norme dello Statuto comunale è richiesta la partecipazione al voto del sessanta per cento degli aventi diritto.

8. Le modalità di attuazione sono determinate con apposito regolamento adottato dal Consiglio a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, computando il Sindaco.

CAPO II

PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art.49

Pubblicità degli atti amministrativi

1. Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di Enti o di imprese, ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune.

2. Il Comune cura la più ampia informazione dei cittadini ad ogni iniziativa che attenga ai rapporti con la pubblica amministrazione.

Art.50

Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento amministrativo è disciplinato dalla legge, il Comune è tenuto a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti.

2. Coloro che sono portatori di interessi pubblici o privati e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento qualora possa loro derivare un pregiudizio dal procedimento stesso.

3. L'apposito Regolamento disciplina le forme di partecipazione dei cittadini all'elaborazione di atti che incidono su situazioni soggettive.

Art.51

Accordi per la determinazione del contenuto del provvedimento

1. I soggetti di cui all'articolo precedente hanno diritto di prendere visione degli atti del provvedimento e di presentare memorie scritte e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

2. L'Amministrazione comunale può concludere accordi con le modalità stabilite dall'art.11 della legge 241/90. ,

3. L'Amministrazione può altresì recedere, unilateralmente, agli accordi per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

Art.52

Diritto di accesso e di informazione del cittadino

1. I cittadini, singoli o associati, hanno diritto di accedere ai documenti ed agli atti amministrativi per il rilascio di copie previo pagamento dei soli costi di riproduzione, secondo le disposizioni delle vigenti leggi.
2. Il cittadino che intende esercitare il diritto di cui al comma precedente, deve presentare domanda su apposito modulo fornito dal Comune.
3. L'apposito regolamento, adottato nel rispetto della normativa di cui alla legge 241/90, disciplina organicamente la materia, in particolare l'organizzazione degli uffici e dei servizi ed i responsabili dei procedimenti.

Art.53

Diritto di istanza e di reclamo

1. I cittadini residenti singoli od associati hanno facoltà di rivolgere al Sindaco istanze singole o collettive per richiedere interventi a tutela degli interessi personali e collettivi o lamentare disfunzioni ed irregolarità.

Art.54

Diritto di petizione e proposta

1. Gli iscritti alle liste elettorali del Comune possono rivolgersi in modo associato, nel numero minimo che sarà determinato dal regolamento, al Consiglio comunale, alla Giunta per richiedere, motivando, l'assunzione o il cambiamento di indirizzi operativi, l'adozione o la revoca di provvedimenti, proporre l'integrazione o la riduzione dei documenti programmatori comunali, miglioramenti organizzativi dei servizi comunali e quant'altro abbia, comunque, caratteristica di rilevanza cittadina esclusa la materia tributaria.
2. I documenti di cui sopra, una volta istruiti dal Settore competente, sono comunque sottoposti entro trenta giorni all'organo di governo cittadino, avvertendone il primo firmatario.

Art.55

Diritto di informazione per le organizzazioni sindacali

1. Le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, riconosciute con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 23.8. 1988, n.395, esistenti con proprie strutture formalizzate nel territorio comunale, hanno diritto d'informazione sulla attività amministrativa e politico- istituzionale.
2. I diritti di informazione alle organizzazioni sindacali sono a titolo gratuito in quanto atto dovuto per l'amministrazione.

CAPO III

IL DIFENSORE CIVICO

Art.56

Istituzione del Difensore Civico

1. L'istituzione del Difensore Civico è finalizzata a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale, delle sue aziende, istituzioni e società di capitale a prevalente partecipazione comunale.
2. Il Difensore Civico interviene direttamente presso gli organi di governo del Comune, il Sindaco e il Segretario, a seconda delle rispettive competenze nonché presso gli omologhi organi delle istituzioni, delle aziende speciali e delle società di capitale a prevalente partecipazione comunale, per verificare, su segnalazione di qualsiasi cittadino o associazione, ovvero di iniziativa, la regolarità del procedimento amministrativo, la tempestività dell'assunzione di decisioni od in relazione alla fattispecie sottoposta ed alla normativa vigente, le situazioni di inerzia e quant'altro incida nel buon andamento e nell'imparzialità dell'amministrazione, delle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti.
3. L'attività imprenditoriale delle aziende speciali e delle società di capitale non rientra nell'azione del Difensore civico.
4. Qualora il Difensore civico rilevi abusi, irregolarità e ritardi, li segnala all'organo responsabile, informandone il Sindaco.
5. Allorché il Difensore civico rilevi difformità di trattamento dei cittadini a fronte di situazioni omogenee ovvero evidenti violazioni delle norme di buona amministrazione, ne fa relazione all'organo di governo competente e comunque sempre al Consiglio comunale per conoscenza.
6. In ogni circostanza, il Difensore civico correda le sue segnalazioni con le proposte, suggerimenti e le indicazioni ritenute opportune.
7. Il Difensore civico ha il diritto di avere dai responsabili degli uffici comunali, delle istituzioni e delle aziende, copia di ogni atto e documento ancorché coperto da riserva verso il pubblico e acquisire direttamente ogni informazione e notizia che gli sia utile per l'espletamento del mandato.
8. Il Segretario e i capi servizi sono esonerati dal rispetto del segreto d'ufficio e tenuti a corrispondere direttamente e sollecitamente alle richieste.
9. Qualora la richiesta del Difensore civico non sia evasa nel termine di dieci giorni, essa viene rinnovata con la fissazione di un termine fisso, scaduto il quale inutilmente, il Difensore civico deve segnalare l'inadempienza al Sindaco o al Segretario a seconda dei casi, per l'inizio del procedimento disciplinare a carico dei responsabili.
10. Il Difensore civico è tenuto al rispetto del segreto d'ufficio.

Art.57

Relazioni periodiche

1. Il Difensore civico redige a fine anno una relazione schematica degli interventi effettuati, distinguendo quelli su richiesta di parte e indicando il risultato degli interventi o la fase procedimentale degli stessi. Sono omessi i riferimenti nominativi alle persone.
2. Tale relazione è inviata al Consiglio comunale, pubblicata all'Albo Pretorio.

Art.58

Nomina del Difensore civico

1. Entro un anno dall'approvazione del presente Statuto, il Consiglio comunale procede alla nomina del Difensore civico in seduta pubblica ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Se l'elezione non avviene nella prima seduta, viene ripetuta nel corrispondente giorno della settimana successiva, senza necessità di convocazione, sino all'elezione. Dopo la terza votazione infruttuosa, è sufficiente la maggioranza assoluta del Consiglieri votanti.

2. Il Difensore civico è scelto tra le persone di comprovata integrità, che abbiano una maturata esperienza nel campo della tutela dei diritti.

3. Non possono essere nominati alla carica di Difensore civico coloro che:

a) non siano in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità richiesti per la carica di Consigliere comunale;

b) siano titolari di qualsiasi carica pubblica elettiva di primo e secondo grado;

c) siano membri del Comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali;

d) abbiano incarichi direttivi o esecutivi in sede di Partito.

Art.59

Durata in carica

1. Il Difensore civico dura in carica tre anni dalla data di esecutività della delibera di nomina e può essere confermato una volta soltanto.

2. La nomina del successore deve avere luogo prima di due mesi dalla scadenza del mandato in modo da garantire la continuità dell'azione dell'organo.

3. Qualora, al momento della scadenza dell'organo, il Consiglio comunale sia in periodo di rinnovo, la funzione del Difensore viene prorogata sino al termine del mese successivo a quello in cui si è proceduto alla nomina del successore che dovrà avvenire entro 45 giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio comunale.

Art.60

Rapporti con il Consiglio comunale

1. Le relazioni annuali del Difensore civico e le sue segnalazioni sono sottoposte a discussione nel Consiglio comunale dopo essere state rimesse in copia, a cura della segreteria comunale, a tutti i capigruppo consiliari.

2. La discussione si conclude con la formulazione degli indirizzi necessari ad eliminare stabilmente gli inconvenienti segnalati dal Difensore civico, se attengono a questioni strutturali o permanenti.

3. Il Difensore civico può essere revocato per inadempienza alle sue funzioni con motivata delibera consiliare assunta in seduta segreta con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

4. E' dichiarato decaduto nel caso si conoscano o si realizzino dopo la nomina, situazioni di ineleggibilità o incompatibilità, previa contestazione o con la procedura di cui ai commi 4° e seguenti dell'art.7 della legge 23 aprile 1981, n.54.

Art.61

Indennità di funzione

1. Al Difensore compete una indennità di funzione mensile della stessa entità di quella attribuita all'Assessore anziano.

TITOLO V

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I

GLI UFFICI COMUNALI

Art.62

Il Segretario comunale

1. Il Segretario comunale sovrintende, dirige e coordina gli uffici ed i servizi comunali, avvalendosi della collaborazione dei responsabili dei predetti uffici e servizi.
2. Dirime i conflitti di attribuzione e di competenza fra gli uffici.
3. Il Segretario comunale promuove anche l'esame collegiale con i funzionari dei problemi organizzativi e formula soluzioni e proposte per gli Organi comunali.

Art.63

Il Vice Segretario comunale

- 1.11 Comune ha un Vice Segretario che svolge, in modo immediato, le funzioni vicarie del Segretario in caso di sua vacanza, assenza o impedimento; normalmente coadiuva il Segretario stesso nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Il Vice Segretario, in ogni caso, prende parte, quale collaboratore del Segretario, alle sedute del Consiglio e della Giunta senza capacità di intervento se non in posizione vicaria.
3. Nei casi di vacanza, assenza o impedimento al Vice Segretario, che svolge le funzioni vicarie del Segretario, è assegnato, oltre al trattamento economico di cui è previsto, un compenso mensile in misura pari ad un terzo dello stipendio iniziale stabilito per la qualifica corrispondente alla sede e ogni variazione nella misura dello stipendio è considerata ai fini del compenso mensile.

Art.64

Il personale

1 I dipendenti del Comune sono inquadrati in un ruolo organico deliberato dall'organo competente.

2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali.

Art.64 bis

L'ordinamento del personale

1. L'ordinamento del personale risponde ai seguenti criteri:

-esaltazione della posizione di servizio alla cittadinanza propria di ogni attività pubblica, anche attraverso interventi di formazione;

-organizzazione della struttura relazionante con l'esterno in modo idoneo a dare risposte immediate anche con l'ausilio dell'informatica;

-avvicendamento programmato del personale, nell'ambito delle professionalità;

-istituzione del controllo di gestione e del nucleo di valutazione;

-responsabilizzazione puntuale delle posizioni di lavoro;

-valutazione annuale dell'attività prestata ad ogni livello, avvalendosi, per i dirigenti, del nucleo di valutazione; la valutazione del Segretario e, se nominato, del Direttore generale, è fatta dal Sindaco sentita la Giunta;

-estensione ai responsabili degli uffici e dei servizi dei compiti e poteri di cui all'art.51, comma 3, della Legge n.142190;

-incentivazione effettiva del personale basata sulla qualità ed efficienza della prestazione, escludendo comunque ripartizioni generalizzate su fattori oggettivi;

-spesa annuale complessiva, per il personale a tempo indeterminato e determinato, compresi i dirigenti, e per le consulenze esterne, annualmente non superiore complessivamente al 48% del totale delle spese correnti risultanti dal bilancio

preventivo e dal conto finale del bilancio.

Art.64 ter

Nomina dei dirigenti

1. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali sentito il parere del segretario o, se nominato, del direttore generale, in base a criteri di professionalità dimostrata e di esperienza acquisita nell'ente.

2. Quando non sia possibile avvalersi del personale alle dipendenze dell'Ente, l'attribuzione delle funzioni di cui al 1° comma può avvenire a soggetti esterni ai sensi del 5° comma dell'art.51 della L.142190, mediante contratto a tempo determinato utilizzando professionisti che siano in possesso delle caratteristiche richieste per la copertura del posto.

Art.64 quater

Incarichi di collaborazione esterna

1. Gli incarichi di collaborazione esterna di cui all'art.36, comma 5 ter, della legge 8.6.1990, n.190, sono a tempo determinato, non prorogabili né ripetibili nei dodici mesi successivi.

2. Il Sindaco definisce e conferisce l'incarico con convenzione parere del Segretario (o del Direttore generale se nominato).

Art.64 quinquies

Norme di organizzazione

L'organizzazione del Comune si ispira ai seguenti principi:

a) L'attività amministrativa di governo è svolta in coerenza con le linee del Sindaco, approvate dal Consiglio e dei piani specifici di settore. Alle linee predette ed ai piani si conformano gli atti previsionali e la relazione programmatica;

b) La gestione amministrativa dell'Ente è attribuita ai dirigenti ai sensi dell'art.51, commi 2 e ss della L.142, salvo i compiti e gli atti riservati espressamente dallo Statuto agli organi di governo che esercitano funzioni di indirizzo e di controllo;

c) L'attività degli organi collegiali è organizzata e condotta dal rispettivo presidente in modo da favorire discussioni informate e decisione sollecite e meditate;

d) Le funzioni svolte anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali;

e) La struttura è organizzata per settori a fini omogenei;

f) L'organizzazione del lavoro compete ai dirigenti che sono responsabili del raggiungimento sollecito ed efficace dei fini indicati negli atti di governo e dell'attuazione degli indirizzi dati.

CAPO II

ENTI, AZIENDE, SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE

Art.65

Costituzione e partecipazione

1. La deliberazione del Consiglio comunale, che autorizza l'istituzione di associazioni, fondazioni, consorzi, aziende e società, o la partecipazione ad essi del Comune, ne regola le finalità, l'organizzazione ed il funzionamento, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.

2. Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune negli enti di cui al precedente comma, si applicano gli artt.32, comma 2, lett. n) e 23, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n.142.

3. Qualora si intenda addivenire alla revoca di singoli amministratori o dell'intero organo esecutivo di un Ente, la relativa motivata proposta formulata dal Sindaco deve essere accompagnata dalla contestuale indicazione dei nuovi. La delibera di revoca deve contenere la contestuale nuova nomina.

4. I rappresentanti del Comune negli enti di cui al comma 1, debbono possedere i requisiti per la nomina a Consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per incarichi pubblici ricoperti.

5. Ai predetti rappresentanti spettano le indennità ed i permessi previsti dalla legge.

Art.66

Vigilanza e controlli

1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui al precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli Statuti che ne disciplinano l'attività.

2. Spetta alla Giunta comunale la vigilanza sugli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale.

3. La Giunta riferisce, annualmente, al Consiglio comunale in merito all'attività svolta a partecipazione comunale. A tal fine, i rappresentanti del Comune debbono presentare alla Giunta comunale, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria dell'ente, società e azienda e degli obiettivi raggiunti.

Art.67

Personale

Fatto salvo quanto previsto dall'art.51, comma 11, della legge 8 giugno 1990, n.142, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale degli enti, aziende e società a partecipazione comunale sono regolati dalle leggi e dai contratti collettivi a rilevanza pubblica e privata.

TITOLO VI

L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art.68

Demanio e patrimonio

1. Il Comune ha un proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.

2. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali, che regolano la materia.

3. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

Art.69

Contratti

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le norme relative al procedi-

mento contrattuale sono stabilite dal regolamento.

2. Sono di competenza della Giunta comunale i contratti relativi agli acquisti, alienazioni ed appalti rientranti nell'ordinaria amministrazione come individuati dal regolamento di cui al comma precedente.

3. I contratti, redatti secondo i provvedimenti che li autorizzano, diventano impegnativi per il Comune con la stipulazione.

Art.70

Contabilità e bilancio

1.L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato. Con apposito regolamento, sono emanate le norme relative alla contabilità generale.

2. abrogato

3. I bilanci ed i rendiconti degli enti, organismi e aziende, in qualunque modo costituiti, dipendenti dal Comune o ai quali il Comune partecipa, sono trasmessi alla Giunta comunale e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente, al bilancio o al conto consuntivo del Comune.

Art.71

Controllo economico e finanziario

abrogato

Art.72

Controllo di gestione

abrogato

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art.73

Entrata in vigore dello Statuto

1. Lo Statuto entra in vigore nei modi e termini previsti dall'art. 4, quarto comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art.74

Norma di abrogazione

Gli articoli 62,63 e 64 si applicano fino alla adozione del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi di cui all'art.35, comma 2-bis, della legge n.142/1990